



sensi del suddetto D.L., per permettere alla Banca di effettuare un'anticipazione di eguale importo, a 4 anni, alla Società per Azioni Naves, proprietaria e gerente dei Cantieri Navali già Orlando e Castellano di Gata, e della quale sono azioniste anche l'Ossitalia, l'Adriatica e le Generali di Venezia, per lire un milione ciascuno.

Lo Stato, con il D.L. 1° novembre 1944 n. 367, ha inteso facilitare i finanziamenti a medio termine che le aziende industriali richiedono ai fini della ricostruzione degli impianti, della riconversione produttiva e della ricostruzione delle scorte, chiamando gli Istituti di credito di diritto pubblico a concedere i finanziamenti stessi sotto forma di anticipazione e accordando la propria garanzia sussidiaria, nonché il contributo sugli interessi per quattro anni fino a concorrenza del 3%.

La garanzia sussidiaria dello Stato si estende:

- a)- al debito principale sia prima che dopo il suo eventuale consolidamento in un prestito a più lunga scadenza, qualora, al termine del periodo di quattro anni per cui è accordato il contributo sugli interessi, il debito non sia stato rimborsato;
- b)- agli interessi consentiti;
- c)- alle spese per la denuncia allo Stato, nella sua qualità di fidejussore, della causa eventualmente promossa contro il debitore principale ed alle spese successive.